

Repertorio n. 25.261

Raccolta n. 14.296

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n. 1,
io sottoscritto **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'as-
semblea ordinaria e straordinaria della società

"ABITARE IN S.P.A."

con sede legale in Milano, Via Degli Olivetani n. 10/12, P.IVA: 09281610965,
con capitale sociale di Euro 129.676,90 sottoscritto e versato, iscritta nel Regi-
stro Imprese della CCIAA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI al n.
09281610965 e al R.E.A. al n. 2080582 (la **Società**),
tenutasi in data odierna alle ore 18:00 in seconda convocazione in questo luogo
alla mia costante presenza e con tutti i partecipanti collegato in audiovi-
deo-conferenza ai sensi di legge e di statuto per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mer-
cato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gesti-
to da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a
quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente seg-
mento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la pro-
posta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla
disciplina delle società quotate su un mercato regolamentato; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 19 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'as-
semblea (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
il Dott. Luigi Francesco Gozzini, nato a Bergamo il 28 gennaio 1967, (il
Presidente), che, con il consenso dei presenti, richiede a me Notaio di redigere
il verbale della presente riunione in forma pubblica, sia per la parte ordinaria
che per la parte straordinaria.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società,
avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge
18/2020, come successivamente prorogato dal Decreto Legge n. 125/2020, ha
previsto che i legittimati all'intervento in assemblea debbano partecipare alla
riunione esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto
di voto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione
mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
2. che in virtù di quanto sopra il Presidente dell'assemblea ed il Segretario
verbalizzante non si trovano nello stesso luogo e l'Assemblea deve intendersi
tenuta nel luogo in cui si trova il Notaio verbalizzante;
3. fatto salvo quanto espressamente previsto in Statuto, la Società non è sog-
getta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati con-

Registrato presso la
Direzione Provinciale I
di Milano
il 03/12/2020
n. 87065
serie 1T
Esatti Euro 356,00

tenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **Regolamento Emittenti AIM**);

b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

4. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito sociale www.abitareinspa.com nell'apposita sezione "Investors" e con pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, nella Parte II, alla rubrica "Annunci Commerciali", in data 12 novembre 2020, ai sensi di legge e dell'Articolo 15 dello Statuto;

5. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

6. sono presenti, collegati in audio-conferenza, per il Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;

7. sono presenti, collegati in audio-conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente, Passoni Ivano, e il sindaco effettivo, Dorizzi Marco, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità; assente giustificato il sindaco Ceravolo Matteo Alfonso;

8. che sono fino a questo momento presenti, numero 39 azionisti rappresentanti numero 1.776.599 azioni ordinarie pari al 68,5% delle complessive n. 2.593.538 azioni ordinarie aventi diritto al voto, come da elenco nominativo dei partecipanti, con specificazione delle azioni possedute, che si allega al presente verbale sotto la lettera **A**); si specifica che gli azionisti evidenziati con colore giallo nel documento allegato sono rappresentati per delega dall'Avv. Starace Marco, nato a Manfredonia il 9 aprile 1982, gli azionisti evidenziati con colore azzurro sono rappresentati per delega dall'avv. Casazza Marcello, nato a Vigevano il 3 settembre 1991, e gli altri azionisti indicati intervengono in proprio;

9. che le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla stessa oltre i termini indicati nel presente paragrafo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

10. che l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione;

11. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 129.676,90 suddiviso in n. 2.593.538 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

12. con riferimento alla parte ordinaria, in seconda convocazione, l'Assem-

blea della Società delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea; pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 1.776.599 azioni ordinarie;

13. con riferimento alla parte straordinaria, in seconda convocazione, l'Assemblea della Società delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale presente in assemblea; pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 1.776.599 azioni ordinarie; si precisa inoltre che per l'eventuale modifica o eliminazione delle disposizioni statutarie che contengono quorum assembleari rafforzati è richiesto il raggiungimento del medesimo quorum ivi previsto e cioè il voto favorevole di tanti soci che rappresentano due terzi del capitale sociale della Società. Per tali modifiche, pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 1.729.025 azioni ordinarie;

14. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, sono:

Azionista	% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Gozzini Luigi Francesco	23,21%
Grillo Marco Claudio	18,19%
Kairos Partners SGR S.p.A.	5,82%
Roveda Gaudenzio	8,82%

15. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

16. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

17. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente passa alla trattazione del **primo e unico punto all'ordine del giorno** in parte ordinaria e, a tal proposito, espone gli obiettivi strategici e le ra-

gioni che sottendono alla proposta di richiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**).

Il Presidente illustra come la Società, per effetto della quotazione delle azioni sul MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo, nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso a un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine.

Il Presidente procede con l'illustrazione a beneficio dei presenti della procedura necessaria al fine di completare il processo di quotazione, riferendo che la Società dovrà presentare:

(i) una domanda a Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) per ottenere l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul MTA (eventualmente STAR) preceduta dalla presentazione di una richiesta di ammissione alla quotazione, con contestuale richiesta di revoca della quotazione su AIM Italia delle azioni ordinarie, e;

(ii) un'istanza alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) ai sensi dell'articolo 113 del TUF, volta a ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, documento da pubblicare ai sensi di legge prima di procedere con la quotazione (il **Prospetto Informativo**).

Il Presidente rileva che la Società sta predisponendo, insieme ai propri advisor, una bozza di Prospetto Informativo, in forma semplificata (come previsto dall'art. 14 del Regolamento 2017/1129) e in lingua italiana, che dovrà essere presentato alla CONSOB unitamente a formale richiesta di approvazione dello stesso, il quale sarà corredato della documentazione richiesta dal Regolamento n. 11971/99, come successivamente modificato, (il **Regolamento Emittenti**) e finalizzata al rilascio, da parte della CONSOB stessa, dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Simultaneamente con la richiesta di approvazione del Prospetto Informativo, la Società provvederà a richiedere a Borsa Italiana il rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni sul MTA (eventualmente segmento STAR) e, successivamente, a esito del completamento dell'istruttoria di Borsa Italiana, il rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA.

Il Presidente ricorda che, al fine del corretto espletamento di tutte le procedure necessarie, la Società si avvale di consulenti qualificati sia per la parte legale che finanziaria relativa al procedimento di ammissione sul MTA (eventualmente segmento STAR) e che è stato conferito l'incarico di Sponsor, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, alla società Intermonte S.I.M S.p.A..

Io Notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui tra-

scritta:

"L'Assemblea ordinaria di Abitare In S.p.A.,

vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e

udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;

DELIBERA

1) di approvare, per quanta occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni di Abitare In S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Luigi Francesco Gozzini e all'Amministratore Delegato Marco Grillo, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione delle azioni di Abitare In S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale".

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni al numero di azionisti presenti rispetto a quanto sopra indicato.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: tutti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.776.599 azioni su n. 2.593.538, pari al 68,5% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

Dichiarata chiusa la trattazione in parte ordinaria, il Presidente dichiara aperta la trattazione in parte straordinaria, passando, quindi, alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate su un mercato regolamentato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo e unico punto all'ordine del giorno** in parte straordinaria e, a tal proposito, rileva che l'assunzione dello status di società quotata comporterà l'assoggettamento della Società alla normativa dettata per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e ciò impone un adeguamento del testo dello Statuto sociale alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate su un mercato regolamentato.

Il Presidente illustra la proposta di adeguamento dello Statuto, finalizzata, tra l'altro, a:

- eliminare le clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali all'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia;
- stabilire i requisiti di nomina degli amministratori e dei sindaci;
- modificare il meccanismo di nomina per gli organi di amministrazione e controllo al fine recepire le disposizioni applicabili in materia;
- prevedere la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Di-

rigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale, stabilendone i requisiti.

Il Presidente mi consegna il testo del nuovo statuto sociale che, costituito da numero 33 articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera **B)**, per formarne parte integrante e sostanziale, e precisa che esso avrà efficacia a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA.

Il Presidente precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Il Presidente segnala, inoltre, che tra le modifiche apportate al vigente statuto è inclusa l'eliminazione dell'art. 20.3 il quale dispone un quorum deliberativo rafforzato - rispetto a quello previsto dalla legge - per determinate materie. Il Presidente precisa ai presenti che per deliberare tale modifica è necessario il raggiungimento del medesimo quorum deliberativo ivi previsto e cioè il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale. Pertanto, il Presidente chiarisce ulteriormente che, qualora tale quorum non fosse raggiunto, lo statuto che verrà adottato, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni di Abitare In sul MTA, eventualmente segmento STAR, manterrà la seguente disposizione:

“20.3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale sulle seguenti materie:

a. materie indicate al comma 5 dell'art. 2369 c.c.;

b. modifiche alle previsioni statutarie in tema di quorum rafforzati per le delibere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22.4 dello Statuto;

c. aumenti di capitale c.d. riservati, con esclusione del diritto di opzione ad eccezione degli aumenti di capitale di cui all'art. 2441, comma 4, 1° periodo, c.c. o destinati a piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e agli amministratori della Società e delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, c.c.”.

Io Notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Abitare In S.p.A.,

vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione; e

udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;

DELIBERA

1) di adottare il nuovo statuto di Abitare In S.p.A. nel testo allegato al presente verbale alla lettera “B”, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni di Abitare In S.p.A. sul MTA, eventualmente segmento STAR; e

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Luigi Francesco Gozzini e all'Amministratore Delegato Marco Grillo, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni

dell'Autorità di Vigilanza".

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni al numero di azionisti presenti rispetto a quanto sopra indicato.

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli: tutti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 1.776.599 azioni su n. 2.593.538, pari al 68,5% del capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, presente in assemblea.

Si dà pertanto atto che è stato raggiunto il quorum deliberativo rafforzato, necessario per l'eliminazione dell'art. 20.3 del vigente statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:30.

Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 20:00.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su due fogli per sette pagine sin qui.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)


Società: 259 ABITARE IN S.p.A.

Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 323325935 Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27.11.2020

Capitale sociale: 2.593.538

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
GOZZINI LUIGI FRANCESCO	602.010	23,2119213
GRILLO MARCO CLAUDIO	471.913	18,1957234
ROVEDA GAUDENZIO	228.873	8,8247406
<u>KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA</u>	<u>(97.585)</u>	<u>(3,7626208)</u>
<u>GOVERNMENT OF NORWAY</u>	71.215	2,7458630
ROVIDA ROSSANA GIOVANNA	47.000	1,8121963
CASTELLI ENRICA	44.140	1,7019222
<u>EURIZON AZIONI PMI ITALIA</u>	31.834	1,2274353
ROVEDA ANGELA	30.730	1,1848679
<u>KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA PIR</u>	<u>(27.758)</u>	<u>(1,0702754)</u>
<u>KAIROS INTERNATIONAL SICAV</u>	<u>(25.631)</u>	<u>(0,9882639)</u>
<u>EURIZON PROGETTO ITALIA 40</u>	22.417	0,8643405
LOMAFIN SICURITALIA GROUP HOLDING SPA	20.520	0,7911972
<u>ALGEBRIS UCFTS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND</u>	12.000	0,4626884
<u>EURIZON PROGETTO ITALIA 70</u>	<u>(7.631)</u>	<u>(0,2942313)</u>
<u>EURIZON PROGETTO ITALIA 20</u>	<u>(6.244)</u>	<u>(0,2407522)</u>
<u>EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF</u>	<u>(4.651)</u>	<u>(0,1793303)</u>
<u>EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30</u>	3.986	0,1536897
SCALVINI MARCO LUIGI	3.505	0,1351436
STARACE MARCO	1.750	0,0674754
COEN JESSICA	1.670	0,0643908
CONTINI CRISTIANO	1.450	0,0559082
ZAMPOLLO OMAR	1.390	0,0535947
BADALOTTI MATTIA	1.340	0,0516669
PEVERARO ALESSANDRO	1.300	0,0501246
RENI ELEONORA	1.280	0,0493534
SIRONI CESARE LUIGI MARIA	1.210	0,0466544
<u>EURIZON PIR ITALIA AZIONI</u>	1.006	0,0387887
LIPARI STEFANIA	730	0,0281469
LEDDA ALESSANDRA	680	0,0262190
CODISPOTI MICHELA	510	0,0196643
MARIANELLI LUCILLA	500	0,0192787
RUGGIERO FRANCESCA	440	0,0169652
STELLATO STELLA ANNA	380	0,0146518
<u>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG SA</u>	330	0,0127239
CHIAPPE MARGHERITA	320	0,0123384
RAMPULLA MARCO	320	0,0123384
AQUINO MICHELINA	200	0,0077115
LAURICELLA ENRICA	150	0,0057836
Soggetti: 39	1.776.599	68,5009821



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione

"Abitare In S.p.A."

(di seguito definita la "**Società**").

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Milano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, filiali amministrative senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Articolo 3 - Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- la ricerca, l'individuazione, lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la gestione, la manutenzione di immobili in genere, situati sia in Italia sia all'estero, per conto proprio e/o per conto di terzi;
- l'acquisizione e la cessione a qualunque titolo, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la locazione, la sub-locazione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento ad aree di terreno edificabili;
- la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnico professionale, l'organizzazione di eventi e la realizzazione di campagne pubblicitarie in merito ad attività di sviluppo immobiliare per conto proprio e/o per conto di terzi e l'esercizio di studi di mercato e sondaggi d'opinione;
- il commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa (quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti hi-fi ed elettrodomestici).

3.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate, e in particolare la Società potrà:

- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
- costituire nuove società veicolo ove conferire i vari progetti immobiliari e/o per la gestione degli stessi e/o per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art. 2361 c.c. e con esclusione del collocamento delle stesse, nonché assumere la veste di assodante o di associata, consorziarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese;
- stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche e altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non);
- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni e altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della Società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse

dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

3.3. Il tutto con esclusione delle attività per le quali la vigente normativa vieta l'esercizio in forma societaria, e con esclusione delle attività riservate alle società di mediazione mobiliare, nonché nel rispetto del D.P.R. 1.9.1993 n.385, della Delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Legge 3 febbraio 1989 n.39.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta**, e può essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 129.676,90 (centoventinovemilaseicentosestantasei virgola novanta) ed è diviso in 2.593.538 (duemilionicinquecentonovantatremilacinquecentotrentotto) azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.3. L'Assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 31.250 (trentunomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 94 segg. del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

5.4. L'Assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventidue), per massimi nominali Euro 16.000.000 (sedecimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 40.000 (quarantamila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

5.5. L'Assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2018 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 maggio 2023, per massimi nominali Euro 30.000.000 (trenta milioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

Articolo 6 – Conferimenti, aumenti di capitale e finanziamenti dei soci

6.1. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o

infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

6.2. L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare di delega.

6.3. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

6.4 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c..

Articolo 7 - Formazione e variazioni del capitale sociale

7.1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7.2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, c.c., può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.

Articolo 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

8.1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

Articolo 9 - Identificazione degli azionisti

9.1. Ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF, la Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti e il numero di azioni registrate sui conti ad essi intestate, nei limiti e con le modalità consentiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 - Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

10.1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

10.2. La Società potrà, altresì, emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili anche ai sensi degli art. 2346, comma 6 e 2349, comma 2.

10.3. L'istituzione di una o più categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento allegato allo statuto) disciplinanti le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, nonché la decisione sull'emissione degli strumenti medesimi sono di competenza dell'Assemblea straordinaria. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l'Assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni.

10.4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 11 – Obbligazioni, Finanziamenti e Patrimoni Separati

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni

non convertibili è attribuita all'organo amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

11.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

11.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 12 - Recesso dei soci

12.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

12.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della Società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

13.2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di cui all'Articolo 18 (Organo Amministrativo) del presente Statuto di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

13.3. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'Assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

14.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.3. La competenza a convocare l'Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

14.4. L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 15 - Intervento e voto

15.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.

15.2. Ciascun socio avente diritto a intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o posta elettronica, o comunque secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, purché sia assicurata la provenienza da parte del delegante. La delega può essere conferita per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

15.3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.4 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

16.2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

16.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.4. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

16.5. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 17 - Quorum assembleari

17.1. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.

Articolo 18 - Organo Amministrativo

18.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove).

18.2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (“**Requisiti di Indipendenza**”). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipendenza in

capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

18.3. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e dallo Statuto.

18.4. Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

18.5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai codici di autodisciplina e alla *best practice*.

18.7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui al 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Qualora vengano costituiti uno o più comitati esecutivi, la relativa composizione e le regole di funzionamento sono demandate alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione medesimo.

18.8. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega le seguenti materie:

- a) approvazione e modifica del business plan e del budget;
- b) trasferimento, sottoscrizione, acquisto o cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende e rami d'azienda per operazioni di importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- c) sottoscrizione di contratti di affitto d'azienda e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- d) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari, costituzione di diritti reali su beni immobili e mobili e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- e) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi, senza limitazione, marchi, brevetti, nomi a dominio) per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- f) stipulazione o modifica di contratti di finanziamento per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);
- g) richiesta di emissione di fidejussioni, per importi superiori per ogni singola operazione ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e per un importo complessivo per anno solare superiore ad Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero zero);
- h) costituzione di depositi cauzionali per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;

- i) compimento di operazioni bancarie, diverse da quelle indicate al punto g. che precede e da operazioni di sconto di fatture, per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate e richieste di accensione di mutui per qualsiasi importo;
- j) approvazione di piani di incentivazione annuali destinati ai dipendenti aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società;
- k) operazioni con parti correlate non esenti ai sensi del regolamento operazioni parti correlate;
- l) proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci in relazione ad operazioni sul capitale;
- m) decisioni in merito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto negli organi delle controllate e collegate in relazione ad eventuali operazioni di natura straordinaria o aventi ad oggetto una delle operazioni di cui ai precedenti punti da d) a j).

Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato più anziano.

19.2. Il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al Collegio Sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

19.3. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

19.6. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità.

19.7. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le materie previste dall'Articolo 18.4 del presente Statuto.

19.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

19.9. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente nonché – su proposta del Presidente stesso - un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

20.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere designato con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti

Articolo 21 - Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione Assembleare di nomina, siano ad un massimo di tre esercizi, sono rieleggibili.

21.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

21.3. Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

21.4 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

21.5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

21.6. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa

certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

21.7. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

21.8. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

21.9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

21.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.11. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

(c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;

(d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

(e) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: il candidato non in possesso dei Requisiti di Indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei Requisiti di Indipendenza;

(f) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra stabilite in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di volta in volta vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.

21.13 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.

21.14 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al precedente Articolo 20.1.

21.15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nel paragrafo 20.12.a. il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

21.16 Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo 21.

Articolo 22 - Rappresentanza della Società

22.1. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati o al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti.

22.2. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23 - Compensi degli amministratori

23.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

23.2. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può attribuire agli amministratori il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ed anche eventualmente mediante polizze assicurative o altri strumenti analoghi.

Articolo 24 - Collegio Sindacale

24.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c.. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

24.2. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

24.3. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

24.4. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

24.5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente Articolo.

24.6. Ciascuna lista deve i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella

componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

24.7. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

24.8. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

24.9. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

24.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

24.11. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:

a. risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");

b. in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale e si considera quale lista più votata ai sensi del precedente articolo 24.10, punto (i) quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine in caso anche di parità di possesso, dal maggior numero di soci;

c. se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

24.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

24.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente Articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

24.14 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

24.15. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Articolo 25 – Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

25.1. Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

25.2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 26 - Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

26.4 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati

presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Articolo 27 - Revisore legale dei conti

27.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trenta settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 29 - Utili e dividendi

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

29.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis c.c..

Articolo 30 – Dirigente preposto

30.1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'articolo 154- bis del TUF (“**Dirigente Preposto**”), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

30.2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

30.3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 31 - Scioglimento

31.1. In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

Articolo 32 – Offerte pubbliche di acquisto

32.1. Ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2024 ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.

Articolo 33 - Disposizioni generali

33.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano li 3 dicembre 2020.